

Se sostituiscono i docenti fino alla fine delle lezioni hanno diritto alla proroga del contratto

Scrutini, è arrivata la riscossa per l'esercito dei supplenti temporanei

di Mario D'Adamo

I supplenti temporanei, assunti in sostituzione di docenti la cui assenza fino al termine delle lezioni si è ulteriormente protratta fino allo svolgimento delle operazioni di valutazione finale, hanno diritto alla proroga del contratto fino al termine degli scrutini e degli esami, incluse le giornate successive al termine delle lezioni.



Anche se l'assenza del titolare è di breve durata ma include sia gli ultimi giorni di scuola sia il periodo degli scrutini. Lo scorso anno scolastico, invece, il dirigente di un istituto superiore di Caserta aveva assunto un supplente fino al termine delle lezioni, a questa data aveva risolto il rapporto di lavoro e lo aveva poi riassunto, prolungatasi l'assenza del titolare, per la sola durata degli scrutini e degli esami, escludendo il periodo intermedio. Secondo il preside dell'istituto del mantenimento in servizio fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali, previsto dall'art. 37 del contratto scuola, non era applicabile al caso specifico per il fatto che la sostituzione non riguardava un titolare assente da molto tempo e che avesse totalizzato, così stabilisce il contratto, almeno centocinquanta giorni di assenza alla data del 30 aprile (novanta nel caso di classe terminale). Contro la mancata inclusione nel contratto di lavoro

anche del periodo successivo al termine delle lezioni, la supplente propose ricorso e in sede di conciliazione l'ufficio scolastico provinciale di Caserta le diede ragione (comunicato del Sindacato autonomo di base del 3 gennaio scorso). Secondo la ricorrente, e il sindacato che l'assisteva, al suo caso si doveva applicare il regolamento delle supplenze secondo cui gli effetti di un contratto di lavoro decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e perdurano, continuano fino «al termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio», tenuto conto anche delle ragioni di continuità tra le attività di insegnamento e quelle di valutazione (art. 1, settimo comma, e 7, quarto comma, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007). Ragioni di continuità che altrimenti potrebbe non essere rispettate, se il supplente, licenziato al termine delle lezioni, si trovi ad essere impegnato in un altro rapporto di lavoro successivamente instaurato e quindi legittimamente indisponibile ad assumere servizio nel periodo della valutazione finale. La circolare ministeriale del 10 giugno 2009 (prot. n. 9038) aveva per altro già previsto il caso e stabilito che il mantenimento in servizio previsto dall'art. 37 del contratto scuola andasse esteso «alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali», con la conseguenza che il «contratto originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami».